



Reg. 48 CUC del 5-3-19
ALBO

CITTA' DI VITTORIA
PROVINCIA DI RAGUSA

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE

C.U.C - OO.PP
Centrale Unica di Committenza
Sezione di Vittoria

Data 12 MAR. 2019

Atto n° 506

Oggetto: Gara per l'affidamento dei lavori relativi agli "Interventi migliorativi al Mercato Ortofrutticolo di Vittoria" - CIG7133776230 - CUP D57B14000810002 - **Revoca Aggiudicazione all'A.T.I. REPIN S.r.l. di Aci Catena (CT) capogruppo / Ponteggi Tubolari S.r.l. di Catania (CT) mandante.**

Parere Regularità Tecnica

VISTA la presente determinazione

ESPRIME PARERE FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica

Si attesta la legittimità, la regolarità e la correttezza dell'azione Amministrativa

Vittoria, 04-03-2019

Il Dirigente

F.to Peano

Parere Regularità Contabile

VISTA la presente determinazione

ESPRIME PARERE FAVOREVOLE in ordine alla regolarità contabile

L'importo della spesa di € _____ è imputata al _____

VISTO: Si attesta la copertura Finanziaria

Si dà atto che la presente determinazione comporta riflessi diretti/indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'Ente.

Vittoria, 12 MAR. 2019

Il Dirigente

F.to Dott. Basile

Spazio riservato al Segretario Generale

Vittoria,

Il Segretario Generale

IL DIRIGENTE
CUC - Opere Pubbliche

PREMESSO:

- Che con verbale del 29/01/2018 l'appalto in oggetto è stato aggiudicato al raggruppamento A.T.I. REPIN S.r.l. Aci Catena (CT) capogruppo / Ponteggi Tubolari S.r.l. di Catania (CT) mandante per l'importo complessivo di € 665.795,32, al netto del ribasso d'asta del 25,6800% comprensivo di € 20.542,64 per ulteriori oneri e costi non soggetti a ribasso ed oltre IVA.

Rileva, altresì, quale illecito professionale grave, che la stazione appaltante deve valutare ai sensi dell'art. 80, comma 5, lett. c) del codice, la condanna non definitiva per taluno dei reati di cui agli artt. 353, 353 bis, 354, 355 e 356 c.p., fermo restando che le condanne definitive per tali delitti costituiscono motivo di automatica esclusione ai sensi dell'art. 80, comma 1, lett. b) del codice.

- Visto che la condanna anche se non definitiva a carico di [REDACTED] (art. 353 c.p. - turbata libertà degli incanti) rientra tra quelle elencate dall'ANAC oggetto di valutazione da parte della S.A., con nota prot. n. 5261/CUC del 08/11/2018, protocollo generale n. 45684 del 08/11/2018, inviata via pec alla REPIN S.r.l., questa dirigenza ha chiesto di voler trasmettere la sentenza nonché altra documentazione utile a dimostrare il permanere del possesso dei requisiti morali di cui all'art.80 del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., entro 10 giorni dal ricevimento della suddetta pec, pena l'avvio delle procedure di revoca dell'aggiudicazione.

- Visto che in riscontro alla suddetta nota, la Repin s.r.l. ha trasmesso con pec del 15 novembre 2018, mediante il suo legale, dei "chiarimenti", chiedendo di "archiviare il procedimento".

- Visto che non avendo ricevuto riscontro alla richiesta entro i termini fissati da questa S.A., non avendo intenzione di accogliere la richiesta di archiviazione, con nota prot. n. 24/CUC del 03/01/2018, protocollo generale n.140 del 03/01/2019, è stato richiesto alla REPIN di voler trasmettere le motivazioni della sentenza.

- Visto che non avendo ricevuto la documentazione richiesta, in data 14/01/2019 con nota prot. 164/CUC, protocollo generale n. 1138 del 14/01/2019, è stata sollecitata la trasmissione della documentazione richiesta con la nota prot. n. 24/CUC del 03/01/2018.

- Visto che in data 14/01/2019 la REPIN, mediante pec assunta al protocollo di questa CUC al n.176, ha trasmesso la seguente documentazione:

- Sentenza n.18_891 con motivazioni.
- Atto di appello
- Attestazione ricezione impugnazione.

- Visto che la stazione appaltante deve valutare ai sensi dell'art. 80, comma 5, lett. c) del codice, la condanna non definitiva per taluno dei reati di cui agli artt. 353, 353 bis, 354, 355 e 356 c.p., fermo restando che le condanne definitive per tali delitti costituiscono motivo di automatica esclusione ai sensi dell'art. 80, comma 1, lett. b) del codice "e che, come è stato precisato dalla giurisprudenza, tale disposizione, mira a tutelare il vincolo fiduciario che deve sussistere tra amministrazione aggiudicatrice e operatore economico, consentendo di attribuire rilevanza a ogni tipologia di illecito che per la sua gravità, sia in grado di minare l'integrità morale e professionale di quest'ultimo. Infatti, il concetto di grave illecito professionale "ricomprende, ogni condotta, collegata all'esercizio dell'attività professionale, contraria ad un dovere posto da una norma giuridica sia essa di natura civile, penale o amministrativa (Consiglio di Stato, Sez. III, 5 settembre 2017, n. 4192).

- Ritenuto che l'aggiudicatario avrebbe dovuto informare questa S.A. della condanna dell'Ing. [REDACTED], avvenuta dopo l'aggiudicazione, in quanto i requisiti di cui all'art.80 del D. L.vo 50/2016 posseduti in fase di partecipazione alla gara devono permanere per tutta la durata dell'appalto (principio di continuità del possesso dei requisiti), riscontrando in siffatto comportamento il venire meno dell'elemento fiduciario nella controparte contrattuale in vista dell'appalto da affidare, impedendo alla S.A. di valutare se la condanna non definitiva per il reato di cui all'art. 353 c.p. - turbata libertà degli incanti, poteva essere motivo di revoca dell'aggiudicazione e solo la correttezza dell'applicazione della norma da parte di questa S.A., che ha provveduto ad effettuare nuovi accertamenti d'ufficio prima della stipula del contratto, ha fatto emergere la condanna intervenuta dopo l'aggiudicazione.

- Ritenuto che il contenuto e le motivazioni della sentenza n. 18_891 emessa da Tribunale di Catania nonché la mancata comunicazione da parte dell'aggiudicatario della condanna a carico dell'Ing. [REDACTED], quale procuratore e socio della REPIN S.r.l., avvenuta dopo l'aggiudicazione, fa venir meno il vincolo fiduciario che deve sussistere tra amministrazione aggiudicatrice e operatore economico.

- Dato atto che *"anche dopo l'intervento dell'aggiudicazione definitiva, non è precluso all'Amministrazione appaltante di revocare l'aggiudicazione stessa, in presenza di un interesse pubblico individuato in concreto, alla stregua dei principi generali dell'ordinamento giuridico, così come espressamente codificati nell'articolo 21 quinquies della legge n. 241/1990. L'esercizio di tale potere è rimesso alla valutazione ampiamente discrezionale della stazione appaltante e può ben riguardare - come nel caso di specie - il venire meno del rapporto fiduciario tra Amministrazione e impresa aggiudicataria, in conseguenza di gravi fatti di rilevanza penale conosciuti dalla stazione appaltante solo in data successiva all'aggiudicazione e a nulla rileva che i reati non siano stati definitivamente accertati in sede giudiziaria, in quanto l'esercizio dei poteri di autotutela della stazione appaltante non presuppone il definitivo accertamento giudiziale dei presupposti di fatto valutati dall'amministrazione, essendo sufficiente la valutazione in concreto operata dalla stessa amministrazione sui fatti imputabili all'impresa (Sezione VIII del Tar Campania, sede di Napoli, sentenza n. 3506 del 27/06/2017).*

- Dato atto che *"l'aggiudicazione definitiva non è idonea ad instaurare una relazione negoziale tra la Stazione appaltante ed il privato aggiudicatario, la quale sorge solo per effetto della stipulazione del contratto e che gli atti e i comportamenti, che intervengono nel segmento temporale che va dall'aggiudicazione alla stipulazione del contratto, attengono all'esercizio di potestà amministrativa sottoposto a norme di carattere pubblicistico, perché la stazione appaltante, anche se sia intervenuta l'aggiudicazione, conserva pur sempre il potere di non procedere alla stipulazione del contratto, in ragione di valide e motivate ragioni di interesse pubblico» (Tar Veneto - Venezia, Sezione I, sentenza 27 marzo 2017 n. 310).*

- Dato atto che *"la finalità dell'ipotesi contemplata dalla citata lettera c) dell'art. 80 del D.Lvo 50/2016 è di consentire alla stazione appaltante di valutare la rilevanza del comportamento tenuto dall'impresa nell'esercizio della sua attività professionale al fine di garantire la sussistenza o la permanenza dell'elemento fiduciario nella controparte contrattuale in vista dell'appalto da affidare; talché il giudizio demandato alla S.A. esula da finalità aventi carattere sanzionatorio restando ancorata a valutazioni di natura prettamente fiduciaria, soggette all'unico limite della manifesta illogicità, irrazionalità o errore di fatto della relativa valutazione (cfr., ex multis Consiglio di Stato, IV, 11 luglio 2016, n. 3070; sez. V, 11 dicembre 2017, n. 5818; 13 luglio 2017, n. 3444, 20 febbraio 2017, n. 742, 11 aprile 2016, n. 1412, 18 giugno 2015, n. 3107, 15 giugno 2015, n. 2928, 23 marzo 2015, n. 1567, 3 dicembre 2014, n. 5973; VI, 1 settembre 2017, n. 4161)".*

- Dato atto che il provvedimento di revoca, per tutto quanto sopradetto rispetta i criteri di valutazione dei gravi illeciti professionali di cui alla Parte VI delle **Linee guida n. 6 dell'ANAC, di attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 aggiornate al d.lgs. 56 del 19/4/2017 con deliberazione del Consiglio n. 1008 dell'11 ottobre 2017** ed in particolare i punti 6.2, 6.3 e 6.4. come stabilito al punto 6.5 e cioè:

6.2 Principio di proporzionalità:

1. La revoca persegue l'obiettivo di assicurare che l'appalto sia affidato a soggetti che offrano garanzia di integrità e affidabilità;
2. Il comportamento illecito incide in concreto sull'integrità o sull'affidabilità dell'operatore economico in considerazione della specifica attività che lo stesso è chiamato a svolgere in esecuzione del contratto da affidare, essendo tale comportamento minatorio del rapporto di fiducia con la S.A.

3. La revoca viene disposta all'esito di una valutazione che ha operato un apprezzamento complessivo del candidato in relazione alla specifica prestazione affidata.

6.3 Il requisito della gravità del fatto illecito è stato valutato con riferimento all'idoneità dell'azione a incidere sul corretto svolgimento della prestazione contrattuale e, quindi, sull'interesse della stazione appaltante a contrattare con l'operatore economico interessato.

6.4 La valutazione dell'idoneità del comportamento a porre in dubbio l'integrità o l'affidabilità del concorrente attiene all'esercizio del potere discrezionale della stazione appaltante ed è stata effettuata in riferimento alla tipologia di violazione (condanna non definitiva per il reato di cui all'art. 353 c.p. - turbata libertà degli incanti) e di epoca recentissima (inferiore a cinque anni dalla data di pubblicazione del bando di gara) ai sensi del punto 5.1.

- Ritenuto per tutto quanto sopra esposto, di dover revocare in autotutela l'aggiudicazione dei "Lavori relativi agli Interventi migliorativi al Mercato Ortofrutticolo di Vittoria" al R.T.I. REPIN S.r.l. di Aci Catena (CT) capogruppo / Ponteggi Tubolari S.r.l. di Catania (CT) mandante, disposta con la Determinazione del Dirigente n. 659 del 29/03/2018 e che successivamente si provvederà ad aggiudicare i lavori de quo ai sensi di legge.

Tutto ciò premesso

VISTI i pareri apposti sulla presente Determina

VISTE le leggi in vigore

D E T E R M I N A

1) Revocare in autotutela l'aggiudicazione dei "Lavori relativi agli Interventi migliorativi al Mercato Ortofrutticolo di Vittoria" al R.T.I. REPIN S.r.l. di Aci Catena (CT) capogruppo / Ponteggi Tubolari S.r.l. di Catania (CT) mandante, disposta con la Determinazione del Dirigente n. 659 del 29/03/2018.

2) Dare atto che il provvedimento di revoca, per tutto quanto sopradetto, rispetta i criteri di valutazione dei gravi illeciti professionali di cui alla Parte VI delle **Linee guida n. 6 dell'ANAC, di attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 aggiornate al d.lgs. 56 del 19/4/2017 con deliberazione del Consiglio n. 1008 dell'11 ottobre 2017** ed in particolare i punti 6.2, 6.3 e 6.4. come stabilito al punto 6.5 e cioè:

6.2 Principio di proporzionalità:

1. La revoca persegue l'obiettivo di assicurare che l'appalto sia affidato a soggetti che offrano garanzia di integrità e affidabilità.
2. Il comportamento illecito incide in concreto sull'integrità o sull'affidabilità dell'operatore economico in considerazione della specifica attività che lo stesso è chiamato a svolgere in esecuzione del contratto da affidare, essendo tale comportamento minatorio del rapporto di fiducia con la S.A.
3. La revoca viene disposta all'esito di una valutazione che ha operato un apprezzamento complessivo del candidato in relazione alla specifica prestazione affidata.

6.3 Il requisito della gravità del fatto illecito è stato valutato con riferimento all'idoneità dell'azione a incidere sul corretto svolgimento della prestazione contrattuale e, quindi, sull'interesse della stazione appaltante a contrattare con l'operatore economico interessato.

6.4 La valutazione dell'idoneità del comportamento a porre in dubbio l'integrità o l'affidabilità del concorrente attiene all'esercizio del potere discrezionale della stazione appaltante ed è stata effettuata in riferimento alla tipologia di violazione (condanna non definitiva per il reato di cui all'art. 353 c.p. - turbata libertà degli incanti) e di epoca recentissima (inferiore a cinque anni dalla data di pubblicazione del bando di gara) ai sensi del punto 5.1.

3) Dare atto che con successivo provvedimento si provvederà ad aggiudicare i lavori de quo ai sensi di legge.

4) Notificare il presente provvedimento al R.T.I. REPIN S.r.l. di Aci Catena (CT) capogruppo / Ponteggi Tubolari S.r.l. di Catania (CT).

5) Dare atto che il presente provvedimento non implica impegno di spesa a carico del bilancio comunale.

L'ISTRUTTORE Amm.vo

F.to Sig.ra A. Leonardi

IL RUP

F.to Arch. Giancarlo Eterno

IL DIRIGENTE

F.to Ing. A.Piccione

CERTIFICAZIONE DI PUBBLICAZIONE n.....

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 11 della l.r.44/91 e ss.mm.ii.

SI CERTIFICA

che copia della presente Determinazione è pubblicata all'albo pretorio dal... ..

al.....registrata al n.

Reg. pubblicazioni

Vittoria, li

Si dispone la Pubblicazione

Vittoria li.....

Il Messo

Il Segretario Generale

CERTIFICATO DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE n.....

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 11 della l.r.44/91 e ss.mm.ii.

SI CERTIFICA

Che copia della presente determinazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio dal

dalregistrata al n.

Reg. pubblicazioni e che sono/non sono pervenuti

reclami ..

Dalla Residenza Municipale, li

IL MESSO COMUNALE

.....

IL SEGRETARIO GENERALE